


Le attestazioni di conformità dell'avvocato

Avv. Daniele Lussana

convegno del 18.04.2018 della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Torino



Fonti


- D.L. 179/2012
- CAD (DLgs 82/2005)
- dpcm 13 novembre 2014 come modificato dal decreto 28 dicembre 2015
- Art. 518, 521 bis, 543 e 557 c.p.c. (per le esecuzioni: attestazioni “ai soli fini dei presenti articoli”)

Le definizioni del CAD

copia informatica di doc. informatico (CAD, art. 1, lett. i-quater): il documento informatico avente contenuto identico ma diversa sequenza di valori binari (bit);

duplicato informatico (CAD, art. 1, lett. i-quinquies): ha la medesima sequenza di valori binari del documento originario;

Copia vs Duplicato



Tribunale Ordinario di Torino • Contenzioso civile Chiudi
Eventi registrati di un fascicolo

Trovati 5 eventi • [Stampa](#) • [XLS](#)

R.G.	/ 2017 •	Apri il fascicolo	Documenti	Deposita	Data registrazione
11 aprile 2018 (mercoledì)		RISERVA RISERVATO			
(mercoledì)		SOSTITUZIONE GIUDICE SUL RUOLO Sostituzione sezione e giudice			
(martedì)		DESIGNAZIONE GIUDICE E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA DESIGNATO GIUDICE E FISSATA PRIMA UDIENZA			
(martedì)		ASSEGNAZIONE A SEZIONE FASCICOLO ASSEGNATO ALLA SEZIONE			
(martedì)		ISCRIZIONE RUOLO GENERALE ISCRITTO A RUOLO GENERALE			

https://pda.lventuregroup.com/pw?idsp=documento&rgs=cc&lug=2001&ruolo=avv&a...
Sicuro | https://pda.lventuregroup.com/pw?idsp=documento&rgs=cc&lug=2001&ruolo=...

Tribunale Ordinario di Torino • Contenzioso civile Chiudi
Profilo documento

R.G.	/ 2017 •
	Atto attoACQ.pdf
	Download: Copia Duplicato pdf/PAdES
	Impronta (hash) MD5 restituita dal sistema ministeriale: 0b574f10fbc65225f0fe9864c995323e
	Tipo Verbale d'udienza
	Dimensione 245,5 KB
	Data acquisizione sul SICID 13 aprile 2018 (venerdì), ore 8.52
Deposito	
	Data deposito 11 aprile 2018 (mercoledì)
	Depositante
	Descrizione -

Prenotazione copie cartacee

N.B. Verificare la disponibilità del servizio presso l'U.G. di competenza.


Quantità e tipo: Autentiche • Uso: • Urgente:

[Inoltra prenotazione copie cartacee](#)

The background is a brick wall with large, overlapping geometric shapes in red, black, and light blue. The text is centered on a black horizontal band.

I CASISTICA DELLE AUTENTICHE

Casistica




**DOCUMENTO INFORMATICO
«NATIVO DIGITALE»
(art. 20 CAD)**



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO ANALOGICO
(art. 22 CAD)**



**DUPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)**



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)**

Per chiarire:

Digitale =
informatico

Analogico =
cartaceo

Ancora:

Va ancora aggiunta una ipotesi:

La stampa di un atto originariamente telematico, cioè:

copia analogica di un documento informatico

Documento informatico “nativo digitale”

Casistica:

- Atto redatto da me tramite personal computer che intendo notificare via PEC
- Analogo atto che intendo depositare telematicamente

Documento informatico “nativo digitale”

La norma: Art. 20 CAD

Comma 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile **quando vi è apposta una firma digitale**, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore [...]

Copia informatica di documento analogico

Casistica:

- Sentenza del Giudice di Pace che intendo notificare via PEC
- Decreto ingiuntivo con formula esecutiva che intendo notificare via PEC
- Atto (cartaceo) notificato dall'ufficiale giudiziario e che intendo (o devo: vedi esecuzioni) iscrivere a ruolo telematicamente

Copia informatica di documento analogico

La norma: Art. 22 CAD

Comma 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo (*precedentemente esaminato = apposizione di firma digitale*). La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

Copia informatica di documento analogico

La norma: Art. 22 CAD
(segue da slide precedente)

Comma 1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante **processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti** o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

Copia informatica di documento analogico

La norma: Art. 22 CAD
(segue da slide precedente)

Comma 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, **se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, secondo le Linee guida

Copia informatica di documento analogico

Vedere anche: Art. 16-decies D.L. 179/2018

(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti)

1. Il difensore [e gli altri professionisti] quando depositano con modalità telematiche la ***copia informatica***, anche per immagine, ***di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità*** della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Copia analogica di documento informatico

Casistica:

- Provvedimento del Tribunale (“nativo digitale”) che intendo notificare in copia cartacea alla controparte (es: alla parte non costituita, e priva di PEC, per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione)
- Sentenza o altro titolo che intendo trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari
- Deposito con modalità analogiche di notifica a mezzo PEC

Copia analogica di documento informatico

La norma: Art. 23 CAD

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

[...]

Duplicato informatico

Casistica:

- Copia identica (“secondo originale”) di un file



Duplicato informatico

Norma: Art. 23bis CAD (comma 1)

Comma 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

Comma 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale [...]. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Copia informatica

Norma: Art. 23bis CAD (comma 2)

Comma 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Copia informatica

Casistica:


- Il provvedimento del Tribunale con la “coccarda” (non è l’originale!)
- L’acquisizione con scanner id un “duplicato informatico” di un provvedimento precedentemente stampato





II QUANDO FIRMARE E QUANDO ATTESTARE

Quale deve essere attestato
e quale sottoscritto?



**DOCUMENTO INFORMATICO
«NATIVO DIGITALE»
(art. 20 CAD)**

NO ATTESTAZIONE SÌ SOTTOSCRIZIONE

Quale deve essere attestato
e quale sottoscritto?



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO ANALOGICO
(art. 22 CAD)**

SÌ ATTESTAZIONE SÌ SOTTOSCRIZIONE

Quale deve essere attestato
e quale sottoscritto?



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)**

SÌ ATTESTAZIONE SÌ SOTTOSCRIZIONE

Quale deve essere attestato
e quale sottoscritto?



DUPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)

NO ATTESTAZIONE NO SOTTOSCRIZIONE

Quale deve essere attestato
e quale sottoscritto?

**COPIA ANALOGICA
DI
DOCUMENTO INFORMATICO
(ART. 23 CAD)**

SÌ ATTESTAZIONE SÌ SOTTOSCRIZIONE

The background is a brick wall. A large red arrow points from the top-left towards the bottom-right. A black arrow points from the right towards the left, overlapping the red arrow. The text is white and positioned on the black arrow.

III DOVE E COME

Dove attestare? Copie analogiche

Art. 16-undecies D.L. 179/2012

Comma 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta **(a) in calce** o **(b) a margine** della copia o **(c) su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.**

Dove attestare? Copie analogiche

E in caso di *notifica*?

Art. 18 DM 21 febbraio 2011, n. 44 [regole tecniche]

“Notificazioni per via telematica eseguite da avvocati”

Comma 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale **nella relazione di notificazione** [...]

Dove attestare? Copie informatiche

Art. 16-undecies D.L. 179/2012

Comma 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia **informatica**, l'attestazione stessa è apposta **nel medesimo documento informatico.**

[segue]

Dove attestare? Copie informatiche

Art. 16-undecies D.L. 179/2012

Comma 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può **alternativamente** essere apposta **su un documento informatico separato** e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche [...]

Dove attestare? Copie informatiche

E in caso di *notifica*?

Art. 16-undecies D.L. 179/2012

Comma 3, ultima parte [...] Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è **inserita nella relazione di notificazione.**

(vedi anche art. 3bis, comma 2, L. 53/1994)

L'attestazione su doc. separato

Art. 19-ter decreto 28 dicembre 2015

Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un doc. informatico separato

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del 3° comma dell'art. 16-undecies D.L. 179/2012, l'attestazione... (segue)

L'attestazione su doc. separato

(segue da slide precedente)

È inserita in un documento informatico in formato **PDF**

- 1) il documento deve contenere una **sintetica descrizione del documento** attestando
- 2) deva anche contenere il **nome del file** attestato

Il documento che contiene tutte queste informazioni
va poi **sottoscritto digitalmente**

L'attestazione su doc. separato

Se la copia attestanda deve essere notificata:

- i dati vanno inseriti **nella relata** di notifica


Se la copia attestata va depositata telematicamente:

- l'attestazione va fatta su **“documento PDF” separato** e inserita come allegato nella **“busta”** in fase di deposito.

L'attestazione su doc. separato

In ogni altra ipotesi, vanno inseriti anche (ex DPCM 13-11-2014):
(oltre agli elementi precedentemente indicati)

a) l'impronta del documento informatico (hash) di cui si sta attestando la conformità



a) il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del dpcm 13 novembre 2014

In sintesi...

se potete

UTILIZZATE SEMPRE

il duplicato informatico.

LAVORERETE MENO



IV ESECUZIONI E NOTIFICHE

L'attestazione nelle esecuzioni

Riferimenti: Art. 518, 521 bis, 543 e 557 c.p.c

E' sufficiente inserire l'attestazione di conformità all'interno della copia informatica ex co 2 art. 16 undecies D.L. 179/2012

Note:

- è obbligatoria perché l'iscrizione a ruolo dei pignoramenti deve essere fatta telematicamente
- alcuni redattori consentono di inserire automaticamente l'attestazione in fase di deposito

L'attestazione delle notifiche via PEC

Regola:

la notifica via PEC si deposita telematicamente

Eccezione:

se non si può... (es: giudizio avanti al GdP)
soccorre l'art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994

L'attestazione delle notifiche via PEC

Art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994:


Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato:

- a) estrae (=stampa) copia su supporto analogico della PEC
- b) estrae gli allegati
- c) estrae la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna
- d) ne attesta la conformità (con sua dichiarazione firmata) delle stampe rispetto ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1 CAD

In sintesi...

le notifiche via PEC
si depositano
telematicamente

ANCHE IN QUESTO CASO LAVORERETE MENO



Strumenti utili

FIIF: generatore di attestazioni di conformità

<http://www.pergliavvocati.it/attestazioni/>

apps! di DirittoPratico.it

(per generare attestazioni, relate...)

<https://apps.dirittopratico.it/>

Il sito della **Commissione Informatica:**

<http://www.avvocatitelematici.to.it>

Grazie per l'attenzione!



Le diapositive che precedono contengono **opinioni personali**, del loro autore, e non consulenze o pareri professionali. Utilizzatele come tali (e a vostro rischio e pericolo).

Le immagini con le icone sono tratte dalle slide dell'Avv. Andrea Pontecorvo realizzate per Ius&Law "Il processo civile telematico dopo la L. 132/2015 – come mettere in pratica le nuove disposizioni sulle attestazioni di conformità".

presentazione rilasciata con licenza Creative Commons
(www.creativecommons.org)



attribuzione - condividi allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

